



Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 04 del 30/03/2015

INDICE

- Art. 1 - Definizione**
- Art. 2 - Beneficiari**
- Art. 3 - Casi eccezionali**
- Art. 4 - Concessione del patrocinio**
- Art. 5 - Benefici e richieste connessi al patrocinio**
- Art. 6 - Responsabilità**
- Art. 7 - Revoca del patrocinio**
- Art. 8 - Sanzioni**
- Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità**



Art. 1 - Definizione

Il Patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione Comunale esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa ritenuta particolarmente meritevole di apprezzamento per le sue finalità, i valori e le modalità della stessa; inoltre tale iniziativa dovrà essere di valore ed importanza per il paese ed il suo territorio.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, ad eccezione da quanto previsto dal comma 1 articolo 5.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Con il Patrocinio è possibile utilizzare il marchio del Comune; tale marchio è prezioso e rappresenta il nome la tradizione e la storia del paese.

Art. 2 – Beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- soggetti pubblici (Comuni, Province, Università, Istituzioni ...)
- soggetti privati: associazioni, comitati, fondazioni, ... ovvero anche privati cittadini o società di persone che non perseguano per l'evento il fine di lucro.

Il patrocinio non potrà essere concesso per iniziative a carattere o con finalità di propaganda politica e/o sindacale.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) attraverso l'apposizione dello stemma comunale e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Borgosatollo"

Art. 3 - Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 2, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del "paese" in modo rilevante ed incisivo.



In tal caso la Giunta esprimerà la motivazione della deroga nel parere di cui al successivo articolo 4 e sarà riportata nel provvedimento di concessione.

Art. 4 - Concessione del patrocinio

Il Patrocinio Comunale è concesso dalla Giunta, previa richiesta degli organizzatori, almeno trenta giorni prima della manifestazione, e/o su proposta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.

La richiesta deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, amministrativi, etc. che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

Art. 5 - Benefici e richieste connessi al patrocinio

Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino oppure se espressamente indicato nella concessione di patrocinio.

Per tutte le manifestazioni che richiedono il patrocinio, secondo il principio di trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'Amministrazione Comunale, è richiesta una rendicontazione dettagliata sia delle entrate / uscite sia dell'eventuale destinazione del ricavato della manifestazione. Tale rendicontazione dovrà essere consegnata entro trenta giorni dal termine della manifestazione e sarà resa pubblica in apposito spazio sul sito comunale.

La non osservanza della disposizione di cui al precedente comma comporterà la non concessione di ulteriori patrocini.



Nel caso di manifestazioni a scopo benefico, a fronte della devoluzione totale dell'incasso della manifestazione, con il patrocinio sarà concesso l'uso gratuito delle attrezzature comunali (panche, tavoli, tendoni, ...), se necessarie.

Art. 6 - Responsabilità

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 7 - Revoca del patrocinio

La Giunta può, con atto motivato, revocare in qualsiasi momento il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima non rispettino quanto stabilito con l'accettazione della richiesta di svolgimento della manifestazione oppure siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Art. 8 – Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma del paese di Borgosatollo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

L'uso improprio verrà sanzionato con un multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

La sanzione sarà comminata dal Responsabile dell'Area Polizia Locale e sarà soggetta alla disciplina di cui alla l. 689/1981.

Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Regolamento rimarrà in modo permanente sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione "Regolamenti".